



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 50 / 2020

Oggetto :

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE
IMMEDIATA DELL'ATTIVITA' DI GIOCO ALL'INTERNO DI TABACCHI
ED EDICOLE IN APPLICAZIONE DEL DPCM 11 MARZO 2020

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;
- nei locali tabacchi, nonché nelle edicole, spesso, vengono esercitate attività inerenti il gioco lecito come Gratta e Vinci, lotto, Superenalotto, e similari;
- l'attività di tabacchi spesso viene svolta anche all'interno di Bar che in applicazione dei DPCM del 08 marzo 2020, del 09 marzo 2020 e del 11 marzo 2020 possono svolgere solo l'attività di consegna a domicilio;
- la disposizione di cui all'art.1 comma 1 del DPCM 11 marzo 2020 si limita a consentire l'apertura dei tabacchi ed edicole ma non specifica il divieto di esercizio delle attività inerenti il gioco lecito;

VISTO:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.L. 02/03/2020 n.9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in particolare l'art. 35 che recita "Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti 1. A seguito dell'adozione delle

misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

- il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 11 marzo 2020 e in particolare l'art.1. comma 1 che recita “*Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro*”;
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO:

- *di disporre per motivi contingibili ed urgenti il divieto di esercizio delle attività di gioco lecito all'interno di tabacchi ed edicole, in applicazione di quanto disposto dal DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020 ;*
- che sul territorio vi sono ancora persone che ancora escono e giustificano la presenza sul territorio legata alla necessità di giocare ai giochi leciti es. acquisto gratta e vinci.

RICHIAMATA:

- la direttiva della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite dei generi di monopoli (tabacchi) nella quale si richiede il blocco delle slot machines e, agli esercenti, la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali

ORDINA

la sospensione immediata, e fino al 25 marzo compreso, di tutte le attività di gioco lecito con vincita in denaro, es. gratta e vinci, lotto, etc, in tutti gli esercizi in cui si svolge attività mista, es. tabacchi, edicole, bar. Queste ultime sono autorizzate a svolgere in via esclusiva solo le attività consentite dal DPCM 11 marzo 2020

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia trasmessa:

- Albo Pretorio e sito internet del Comune di Calcinaia;
- Ufficio Stampa del Comune di Calcinaia;

- Al Prefetto di Pisa;
- Alla Questura di Pisa;
- Al Commissariato di P.S. di Pontedera;
- Alla Stazione Carabinieri di Pontedera;
- Alla Stazione Carabinieri di Calcinaia;
- Alla Polizia Locale dell'Unione Valdera;
- Al Suap dell'Unione Valdera

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Calcinaia ed è immediatamente esecutiva;

Copia del presente provvedimento viene trasmesso agli organi di controllo per le verifiche e gli adempimenti di competenza

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg

Calcinaia, 16/03/2020

Il sindaco
Alderigi Cristiano / ArubaPEC S.p.A.